

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D'ISA Claudio - Presidente -
Dott. MENICHETTI Carla - Consigliere -
Dott. MONTAGNI Andrea - Consigliere -
Dott. CAPPELLO Gabriella - Consigliere -
Dott. PAVICH Giusep - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

C.G.P. N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 1765/2010 CORTE APPELLO di TORINO, del
17/04/2015;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/03/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PAVICH Giuseppe;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ANIELLO Roberto,
che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Udito il difensore Avv. DONOFRIO D. in sostituzione dell'Avv.
ANFORA, che ha l'annullamento delle sentenze impugnate.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa il 17 aprile 2015, la Corte d'appello di Torino, 3 Sezione penale, sull'appello proposto dalla sola parte civile, riformava la sentenza con la quale il Tribunale di Alba, sezione distaccata di Bra, aveva assolto C.G.P. dal reato a lui ascritto ex art. 590 c.p., commi 1, 2 e 3, commesso in danno del lavoratore L.B.M. in epoca imprecisata e prossima al 2001, e lo dichiarava responsabile ai soli effetti civili del reato suddetto limitatamente alla malattia epicondilite destra, condannandolo al risarcimento dei danni (da liquidarsi in separata sede) a favore del L.B., costituitosi parte civile, rigettando nel resto il gravame.

Oggetto del processo è la malattia professionale insorta a carico del L.B., dipendente della Teksi Alluminium, della quale l'imputato era legale rappresentante. Questi, secondo l'imputazione, avrebbe consentito lavorazioni che comportavano l'uso di uno strumento vibrante, nonché l'utilizzo di un martello per la rimozione delle bave dei getti, senza l'adozione delle necessarie misure di prevenzione, ossia guanti anti vibrazione e martelli con impugnatura di gomma, nonché elettrotensili: ciò, secondo l'imputazione, sarebbe stato causa sia dell'epicondilite destra che della sindrome di Dupuytren, riscontrate al L.B. nella primavera del 2002 con sintomatologia risalente all'autunno 2001.

La sentenza assolutoria di primo grado era fondata sul mancato riconoscimento di un sicuro nesso causale fra il comportamento colposo oggetto di addebito e l'evento lesivo, avuto riguardo al breve periodo di impiego del L.B. nelle suddette mansioni e la possibile interferenza di decorsi causali alternativi. La Corte di merito, viceversa, ritenuta l'irrelevanza di questi ultimi (se non a livello

concausale) ed escluso altresì il rilievo della brevità dell'arco temporale nel quale il L.B. sarebbe stato impiegato nelle mansioni suddette, ravvisava che lo scostamento dal comportamento alternativo diligente, posto in essere dal C. nell'anzidetta qualità, doveva ritenersi causalmente rilevante, sì che in una prospettiva controfattuale l'adozione delle misure di prevenzione dovute avrebbe ragionevolmente impedito l'insorgere dell'epicondilita destra, giudicata come concretizzazione del rischio introdotto dall'imputato con la sua condotta omissiva; quanto alla Sindrome di Dupuytren, già in sede peritale la patologia era stata considerata come solo possibile, e non probabile conseguenza della condotta censurata, il che conduceva anche la Corte d'appello a non riconoscere la prova del nesso causale fra la suddetta condotta e quest'ultima patologia.

2. Avverso la sentenza d'appello ricorre il C., per il tramite del suo difensore di fiducia; il ricorso è articolato in due motivi.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge, in relazione agli artt. 40 e 43 cod. pen. in riferimento D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 35, in riferimento alla ritenuta sussistenza dell'esposizione del L.B. a fattori di rischio per effetto della condotta omissiva contestata, e vizio di motivazione sul punto da parte della Corte di merito. Il ricorrente richiama i contributi peritali, in base ai quali l'esposizione del lavoratore al rischio di malattie professionali in dipendenza della predetta condotta omissiva era incerta o molto lieve; contesta inoltre che D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 35, sia stato univocamente violato, avendo il C. valutato correttamente il rischio, per ridurre il quale non erano necessari particolari interventi tecnici.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge, in relazione all'art. 40 c.p., comma 2, e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del nesso eziologico fra la condotta contestata e l'insorgere dell'epicondilita destra. Censura in particolare il procedimento logico attraverso il quale la Corte territoriale è pervenuta a sovvertire il giudizio controfattuale eseguito dal Tribunale, operando in modo scorretto la valutazione di probabilità logica indicata dalla ben nota sentenza a Sezioni Unite Francese (e sostituita, nella sentenza impugnata, da un sommario giudizio di probabilità statistica), nonchè omettendo di valutare adeguatamente la ricerca del nesso causale in relazione a una patologia "multifattoriale" come quella riscontrata al L.B. e, in specie, la brevità del periodo di esposizione di quest'ultimo al rischio e la presenza di ulteriori fattori di rischio potenzialmente incidenti sull'insorgere della patologia; secondo quanto evidenziato dal consulente tecnico della difesa, il L.B. era un ex fumatore, affetto da distiroidismo e praticava il ciclismo, sport che comporta sollecitazioni fisiche particolari: tutti fattori che potevano assumere rilevanza sull'eziogenesi della malattia, a fronte di un basso rischio professionale cui il L.B. era esposto e della scarsa rilevanza di patologie simili tra i lavoratori esposti a rischi analoghi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I due motivi di ricorso concernono due diversi aspetti dell'unica questione affrontata dalla sentenza impugnata, costituita dalla ritenuta sussistenza del rapporto di causalità fra le violazioni di natura omissiva contestate e l'epicondilita destra riscontrata sul L.B., attenendo il primo alla premessa logica del ragionamento seguito dalla Corte di merito in ordine al nesso causale (premesse costituita dalla sussistenza della condotta colposa attribuita all'imputato), e il secondo all'esame più diretto di detto rapporto di causalità, nel senso dell'incidenza di detta condotta omissiva (qualificata come introduzione del fattore di rischio) sulla ritenuta eziogenesi della patologia (intesa come concretizzazione del rischio stesso), nonchè dell'irrilevanza di decorsi causali alternativi.

2. In tale chiave, i due motivi, sebbene separatamente articolati, possono essere unitariamente trattati.

In proposito, il ricorso, pur contenendo una sollecitazione a rivalutare i dati probatori costituiti dagli apporti peritali e dei consulenti di parte, sia con riferimento alla presunta violazione delle misure preventive, sia con riferimento alla rilevanza di detta violazione (ove accertata) sul prodursi dell'evento lesivo, deve ritenersi fondato e meritevole di accoglimento in rapporto all'iter motivazionale recepito al riguardo nell'impugnata sentenza.

Deve all'uopo premettersi che, nel giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, Sentenza n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). Peraltro, con particolare riguardo alle censure nella specie formulate dal ricorrente va ricordato che, in virtù del principio del libero convincimento, il giudice di merito può scegliere tra le diverse tesi prospettate dai periti e dai consulenti delle parti, quella che ritiene condivisibile, purchè dia conto, con motivazione accurata ed approfondita, delle ragioni della scelta nonché del contenuto della tesi disattesa e delle deduzioni contrarie e, ove tale valutazione sia effettuata in modo congruo, è inibito al giudice di legittimità procedere ad una differente valutazione, trattandosi di accertamento di fatto, come tale insindacabile in sede di legittimità (vds. in senso conforme Sez. 4, Sentenza n. 45126 del 06/11/2008, Ghisellini, Rv. 241907; in termini sostanzialmente conformi, più di recente, vds. Sez. 4, Sentenza n. 8527 del 13/02/2015, Sartori, Rv. 263435).

Si tratta allora non già di rivalutare, puramente e semplicemente, le prove assunte, ma piuttosto di verificare se la Corte di merito abbia fornito congrua e adeguata motivazione del proprio convincimento, con il quale ha ribaltato la decisione del giudice di primo grado, nel senso dianzi enunciato.

3. Sul punto il ragionamento della Corte territoriale, pur muovendo correttamente dalle premesse metodologiche indicate dalla sentenza Franzese (Sez. U, Sentenza n. 30328 del 10/07/2002, Rv. 222138 e 222139), fa solo in parte buon governo dei principi in essa recepiti, rivelandosi affatto carente nell'individuare e qualificare gli elementi posti a base delle sue conclusioni.

3.1. Sotto il profilo della violazione ascritta al C. e riferita all'omissione delle anzidette misure di prevenzione, è emerso che la condotta omissiva è sicuramente comprovata e oggetto di sufficiente esame da parte della Corte di merito, la quale dà altresì conto che essa è emersa anche in epoca successiva, ossia in occasione dell'indagine SPRESAL eseguita presso la Teksi Aluminium.

3.2. Quanto invece alla rilevanza causale della ridetta condotta omissiva, emerge che il L.B. fu impiegato nelle attività lavorative di cui in premessa dal 2001 (nella sentenza di primo grado si parla di giugno 2001) al maggio 2002, e che quindi l'arco temporale di esposizione di quest'ultimo al riferito fattore di rischio fu limitato a meno di un anno: circostanza, questa, evidenziata anche dal perito dr. S., il quale, pur ritenendo ugualmente che tale condizione fosse compatibile con l'insorgenza della malattia, valutandone come "probabile" la rilevanza causale, ha tuttavia riconosciuto la presenza di potenziali interferenze eziologiche soggettive, come il distiroidismo. Interferenze eziologiche che peraltro, come si evince dalla sentenza impugnata e come evidenziato nel ricorso, sono state illustrate anche dai consulenti di parte, in rapporto non solo a patologie tiroidee da cui il L.B. è affetto, ma anche da abitudini (il passato di fumatore, il praticare il ciclismo) ritenute a loro volta potenzialmente incidenti.

La patologia oggetto di scrutinio (epicondilita destra) viene indicata nella sentenza come malattia "con geni multifunzionale e con frequente componente causale lavorativa": il che pone il non trascurabile problema della multifattorialità della stessa, evidenziato dal ricorrente.

E' inoltre emerso, e se ne offre contezza in diversi passaggi della sentenza impugnata, che il rischio di esposizione del L.B. ad alterazioni muscolo-scheletriche in dipendenza della sua attività lavorativa nel periodo considerato era modesto ("giallo", in base alla c.d. scala di valutazione OCRA).

3.3. Dopodichè, illustrati i principi ispiratori della sentenza Franzese (e di altra giurisprudenza successiva) in tema di causalità omissiva, a pagina 7 della sentenza si procede (in modo, perverso, alquanto sommario) alla disamina delle risultanze istruttorie alla luce di detti principi, e se ne trae la conclusione che la "probabile" efficienza causale dell'omissione di misure prevenzionistiche da parte del C. va posta in relazione con la mancanza di decorsi causali alternativi "di una qualche pregnanza o rilevanza", atteso che le interferenze soggettive cui fa riferimento il perito e quelle cui si richiamano i consulenti dell'imputato avrebbero al più un'incidenza concausale. Di qui il convincimento, espresso dalla Corte di merito, della sussistenza del rapporto di causalità fra la condotta contestata e l'evento patologico, con l'adozione delle conseguenti statuizioni civili.

3.4. A fronte di quanto precede, deve rammentarsi che, in tema di causalità, può pervenirsi al giudizio di responsabilità solo quando, all'esito del ragionamento probatorio, che abbia altresì escluso l'interferenza di fattori alternativi, risulti giustificata e "processualmente certa" la conclusione che la condotta omissiva dell'imputato è stata condizione necessaria dell'evento lesivo con "alto o elevato grado di credibilità razionale" o "probabilità logica" (ex plurimis, Sez. 4, Sentenza n. 4675 del 17/05/2006, dep. 2007, Bartalini e altri, Rv. 235658). Nel caso di specie, e con precipuo riferimento all'insorgere di una patologia attribuita eziologicamente alla prestazione lavorativa affidata al L.B., sarebbe stato necessario procedere a una puntuale verifica - da effettuarsi in concreto ed in relazione alle peculiarità della vicenda - in ordine all'efficienza determinante dell'esposizione del lavoratore a specifici fattori di rischio nel contesto lavorativo nella produzione dell'evento (principio affermato da Sez. 4, Sentenza n. 37762 del 21/06/2013, Battistella e altri, Rv. 257113); e sarebbe stato in particolare necessario aver riguardo al carattere multifattoriale della patologia e, pertanto, alla sua riconducibilità ad una pluralità di possibili fattori causali; in tal caso il giudice non può ricercare il legame eziologico, necessario per la tipicità del fatto, sulla base di una nozione di concausalità meramente medica, dovendo le conoscenze scientifiche essere ricondotte nell'alveo di una causa condizionalistica necessaria (vds. Sez. 4, Sentenza n. 11197 del 21/12/2011, dep. 2012, Chino e altri, Rv. 252153).

In tale chiave, dunque, i principi affermatasi in sede di legittimità circa la ricostruzione dell'incidenza causale di una condotta omissiva rimangono comunque ancorati a una premessa condizionalistica, alla quale deve necessariamente riportarsi il c.d.

giudizio controfattuale; in base a tale premessa, è in sostanza necessario muovere da un procedimento di eliminazione mentale in esito al quale, in mancanza del comportamento negligente o imprudente o improntato a imperizia, ovvero posto in essere in violazione di regole cautelari codificate, in assenza di decorsi causali alternativi ed in presenza del c.d. comportamento alternativo lecito, l'evento non si sarebbe verificato (o si sarebbe verificato in termini minori o temporalmente successivi).

3.5. In questo caso la premessa da cui muove la pronunzia impugnata si appalesa viziata, nel senso che il giudizio controfattuale effettuato dalla Corte territoriale non si è affrancato da un dato di partenza probatoriamente malfermo, costituito dalla mera "probabilità" (intesa in senso non logico, ma statistico) della rilevanza causale della condotta omissiva rispetto alla patologia riscontrata al L.B., a fronte non solo di un rischio giudicato univocamente come basso (anche per l'esposizione temporalmente limitata del lavoratore a detto rischio), ma altresì di possibili ed in parte accertate

interferenze causali in rapporto a una patologia multifattoriale (che cioè può essere cagionata da una pluralità di cause diverse).

Orbene, il vizio nel ragionamento della Corte territoriale consiste per l'appunto nel muovere da detta premessa, che evidenzia la mancanza di una univoca certezza circa il rilievo causale della condotta omissiva oggetto di addebito, e nel liquidare come meramente concausali gli ulteriori fattori di rischio evidenziati da periti e consulenti in relazione al L.B. (il distiroidismo, la pratica del ciclismo ecc.): lo schema logico adottato si presenta cioè lacunoso nell'assimilare ad univoca certezza la mera probabilità statistica del rilievo causale, rispetto all'evento patologico, attribuito al mancato rispetto delle norme prevenzionistiche da parte del C., laddove solo muovendo dall'individuazione di tale condotta omissiva come premessa condizionalmente indefettibile dell'insorgere della patologia - e non, si ribadisce, sulla base di una mera probabilità statistica di detta rilevanza eziologica - poteva annettersi un rilievo meramente "concausale" a fattori di rischio alternativi come quelli dianzi citati.

Oltretutto, si legge nella sentenza di primo grado che il perito dott. S., nel qualificare il rischio d'insorgenza delle patologie riscontrate sul L.B. come "non particolarmente elevato" ha indicato, a riprova di tale assunto, "la scarsa rilevanza di patologie da movimenti e sforzi nella pur numerosa coorte di lavoratori esposti" (vds. pag. 3 sentenza di primo grado, in fine).

Tanto pone all'attenzione il tema, più volte trattato nella giurisprudenza di questa Sezione (vds. la già citata sentenza Battistella, come pure Sez. 4, Sentenza n. 33311 del 24/05/2012, Ramacciotti e altri, Rv. 255585), della necessità di approfondire l'aspetto dell'efficienza determinante dell'esposizione dei lavoratori, impiegati in mansioni analoghe a quelle assolte dalla persona offesa, a specifici fattori di rischio nel contesto lavorativo nella produzione dell'evento: aspetto che, pur emerso nella sua rilevanza nell'ambito del dibattimento avanti il Tribunale, non è stato debitamente valorizzato dalla Corte di merito onde stabilire in modo adeguato, ai ritenuti fattori di rischio, la rilevanza eziologica ad essi poi attribuita nell'impugnata sentenza.

3.6. Se, viceversa, come ha fatto la Corte territoriale, si muove dalla premessa della mera "probabilità" dell'incidenza causale della condotta omissiva (come ha fatto la Corte di merito), allora la ricostruzione del nesso eziologico, per potersi concludere in senso affermativo, deve passare necessariamente attraverso la sicura esclusione di fattori causali alternativi: solo a tale condizione può annettersi rilevanza decisiva (proprio in base alla sua "unicità" ed esclusività) al comportamento oggetto di censura ed ipoteticamente rilevante, pur quando la sua incidenza causale sull'evento sia caratterizzata da probabilità non particolarmente elevata sul piano statistico: in tal modo si può attribuire, anche a un fattore causale statisticamente poco incidente su eventi del tipo di quello verificatosi, il rango dell'elevata probabilità "logica", nozione che nella specie è stata in qualche modo "forzata", escludendo apoditticamente (e, alla stregua degli atti, anche in immotivato contrasto con alcuni degli apporti peritali acquisiti in istruttoria) la possibile incidenza dei fattori causali alternativi sulla patologia riscontrata al L.B..

3.7. Così stando le cose, non può non rilevarsi che nel caso di specie la Corte di merito ha fondato la propria valutazione e le proprie conclusioni su elementi probatori sostanzialmente cristallizzati e "anelastici", tali cioè da non poter consentire alla Corte territoriale di pervenire alle stesse conclusioni, in quanto geneticamente inidonei a determinare elementi di certezza in ordine all'attribuzione di responsabilità al ricorrente sulla base di una nuova e diversa disamina ispirata ai principi dianzi enunciati. Si intende con ciò affermare che, in base alle prove disponibili (a cominciare dai contributi peritali), un corretto percorso argomentativo fondato sul c.d. giudizio controfattuale, siccome necessariamente basato su una mera probabilità del rilievo causale delle

condotte ascritte all'imputato in presenza di fattori causali alternativi, la cui rilevanza è stata liquidata dalla Corte di merito in modo apodittico a fronte dei contributi conoscitivi pervenuti al sapere processuale, non consentirebbe in ogni caso un diverso apprezzamento di dette prove, nè di pervenire comunque ad affermare con univoca certezza la dipendenza eziologica della patologia riscontrata a carico della persona offesa dalle condotte omissive attribuite al C..

4. Perciò, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, perchè il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio, perchè il fatto non sussiste.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2016